

**COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n.40 del 13 maggio 2011**

Riunione del 5 maggio 2011

Presidente:           Avv. Antonio Ricciulli  
Componenti:        Avv. Massimo Rosi           (Relatore)  
                          Avv. Amato Montanari

**CAF/40/2011 – Appello della società A.S.D. Volley San Feliciano avverso il provvedimento del Giudice Unico Federale C.U. n. 20 del 24.03.11 (multa di €420,00)**

Con atto di appello del 3 aprile 2011 la A.S.D. Volley San Feliciano impugnava il provvedimento in epigrafe, con il quale veniva comminata a suo carico una multa di € 420,00= per aver il pubblico ospite offeso e minacciato la coppia arbitrale, vistasi poi costretta a richiedere l'intervento della forza pubblica.

Deduceva infatti che il numero di spettatori tifosi del San Feliciano non superava le venti unità e che nessuno di questi, fra il numeroso pubblico della squadra locale, aveva posto in essere i comportamenti oggetto di sanzione.

Udito il Presidente della società assistito dal Legale, l'appello veniva trattenuto in decisione.

La CAF osserva come dalla lettura del rapporto arbitrale non emergano prove certe di responsabilità, anche oggettiva, del sodalizio appellante.

Lo stesso arbitro afferma infatti che nel palazzetto vi era “caos” fra il pubblico, composto, in tutto di circa 130 unità. Nella rappresentazione dei fatti il direttore di gara non spiega poi come abbia individuato nei sostenitori del sodalizio ospite quelli che avrebbero posto in essere i comportamenti oggetto di sanzione. L'arbitro individuava poi nella persona del Presidente del sodalizio appellante, uno dei facinorosi che avrebbe proferito le offese; ma anche di tale riconoscimento non vi è prova visto che lo stesso arbitro afferma di non ricordarne il nome e di non essere sicuro che tale sconosciuto soggetto ricoprisse effettivamente la suddetta qualifica.

Sempre dalla lettura del rapporto emerge che la forza pubblica non è stata chiamata dal direttore di gara perché vi erano in atto disordini e/o intemperanze da parte del pubblico; lo stesso arbitro afferma infatti di non aver rischiato l'incolumità.

Dal rapporto arbitrale non emergono quindi certezze in ordine alla responsabilità e all'individuazione del pubblico al seguito della società appellante

**P.Q.M.**

- la C.A.F. accoglie l'appello e revoca la sanzione della multa a carico del sodalizio A.S.D. Volley San Feliciano;
- dispone la restituzione della tassa.

F.to Il Presidente  
Avv. Antonio Ricciulli

Affisso il 13.05.2011